

inform@NTEAS



Novità e scadenze

4 giugno 2026
n°22




Novità

ILLEGITIMITA'

FONDAZIONE NON
RICONOSCIUTA

Ordinanza Corte di Cassazione
n. 5172 del 07/03/2026



La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con questa Ordinanza, ha precisato che, con l'art. 22 del Cts - Codice del Terzo Settore, "si è aperto un canale di riconoscimento delle associazioni e delle fondazioni e di attribuzione della personalità giuridica, ma non si è introdotto nell'ordinamento la figura della fondazione non riconosciuta".

La citata norma del Codice ha infatti introdotto – in alternativa alla procedura disciplinata dal D.P.R. 361/2000 – "un riconoscimento di tipo normativo che demanda al notaio la verifica della sussistenza dei presupposti di legge e quindi la iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore". Il Codice "non ha quindi modificato il meccanismo previsto dal citato Decreto 361, ma solo introdotto una *modalità di riconoscimento diversa*, in deroga, e le relative norme direttamente applicabili esclusivamente agli enti del terzo settore" (Cons. St., parere 11 luglio 2018, affare 862/2018).

INTERPRETAZIONE

“GRATUITA” NELLE CONVENZIONI

“
”
Sentenza Consiglio di Stato
n. 3082 del 20/04/2026
”

NECESSITA' DIFFIDA

PERSONALE VIA PEC

“
”
Sentenza TAR Lazio
n. 8140 del 04/05/2026
”

La *Sentenza del CdS* - Consiglio di Stato, in linea con gli orientamenti della Corte di giustizia Ue e con la natura dei rapporti di amministrazione condivisa, esprime una interpretazione più corretta del requisito di GRATUITA' della co-progettazione (e, in particolare, delle convenzioni di cui all'art. 56 Cts - Codice del terzo settore) ritenendolo soddisfatto in tutti i casi in cui agli Ets - Enti del terzo settore, partner della Pa - Pubblica amministrazione, sia riconosciuto (previa apposita rendicontazione e documentazione) esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per realizzare le attività di interesse generale.

Nelle spese rimborsabili possono essere ricomprese anche le spese relative al costo del lavoro necessario per realizzare l'attività oggetto di convenzione. La gratuità, pertanto, non ricorre soltanto nell'ipotesi di rimborso delle sole spese «vive», ma anche nelle ipotesi di spese occorrenti per remunerare i fattori della produzione, incluso il lavoro, che peraltro gli Ets sono tenuti a remunerare ai sensi dell'art. 16 Cts.

Di conseguenza, il CdS - aderendo alla posizione del Ministero del Lavoro espressa nel D.M. 72/2021 (Linee guida dei rapporti con gli enti pubblici) - riconosce che i contributi erogati dalla Pa a favore degli Ets nei processi di amministrazione condivisa (co-progettazione e convenzionamento), non siano giuridicamente configurabili come corrispettivi bensì come contributi ex art. 12 L. 241/1990.

Anche l'Ade - Agenzia delle entrate, nella risposta all'interpello n. 904-785/2024, aveva escluso IVA tali apporti economici della Pa, non rappresentando corrispettivi nell'ambito di contratti di scambio.

Con questa Sentenza il TAR Lazio ha confermato che l'Ufficio non può cancellare un ETS dal RUNTS se prima non ha inviato una diffida individuale via PEC.

Infatti, il provvedimento di cancellazione dal RUNTS rivolto ad un'associazione, adottato all'esito di un procedimento in cui la diffida non è stata ritualmente portata a conoscenza dell'ente con comunicazione personale, è inficiato da vizio procedimentale consistente nella violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, nonché degli artt. 48, co. 4 Cts e 20 co. 7 del DM 106/2020, e va pertanto annullato.

Nel caso specifico, l'ODV ricorrente, era stata cancellata d'ufficio dal RUNTS perché non aveva aggiornato i dati né depositato i bilanci.

RISOLUZIONE DUBBI

DOPPIA ISCRIZIONE – RUNTS E RI - DEGLI ETS


Nota MLPS
n. 7741 del 15/05/2026

La Regione Lazio sosteneva di aver pubblicato la "diffida ad adempiere" sul Bollettino Ufficiale-BURL, ritenendola una forma di pubblicità sufficiente, dato l'alto numero di enti inadempienti. D'altro canto l'ente sosteneva di non aver mai ricevuto una comunicazione diretta (PEC) e di aver scoperto della cancellazione solo a fatto compiuto.

In proposito, in tema di tempestività del ricorso (nella fattispecie, la Regione eccepiva che l'ente avesse presentato il ricorso troppo tardi ossia oltre i 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL), si rileva che per gli atti che colpiscono un soggetto specifico (atti individuali), *il tempo per fare ricorso parte dalla comunicazione personale (PEC)* e non dalla pubblicazione generale sul Bollettino, a meno che la legge non preveda diversamente in modo esplicito.

Con questa Nota il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cerca di risolvere i seguenti 3 DUBBI relativi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) degli ETS che svolgono esclusivamente o principalmente attività commerciale e che, dunque, sono definiti fiscalmente ENTI COMMERCIALI per cui sono iscritti anche al Registro delle Imprese (RI):

- 1) *Negli ETS che esercitano esclusivamente o principalmente attività di impresa commerciale, rientrano soltanto le imprese sociali o anche altre tipologie di ETS commerciali? E' possibile che vi siano ETS, diversi dalle imprese sociali, che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente nella forma di impresa commerciale e che questi sono tenuti alla doppia iscrizione, sia al Runts (in una sezione diversa da quella delle imprese sociali) sia al RI.*
- 2) *L'iscrizione e permanenza nel Runts di ETS commerciali diversi dalle imprese sociali, è in conflitto con la disciplina delle attività diverse (art. 6 Cts)?* No, perché il Ministero invita ad evitare un equivoco ricorrente, cioè la sovrapposizione tra 'attività di interesse generale svolta in forma d'impresa' e 'attività diverse'.
- 3) *Quali sono gli enti diversi dalle imprese sociali iscritti al Runts che devono iscriversi al RI, considerato che per caratteristiche proprie una ODV non dovrebbe configurarsi come ente commerciale?* Il Ministero riconosce che individuare tali soggetti non è sempre agevole, anche perché gli enti in forma societaria, in linea di principio, non trovano collocazione tra gli ETS se non nel gruppo delle imprese sociali, ma non esclude a priori che associazioni e fondazioni possano operare esclusivamente o prevalentemente come imprese, svolgendo attività in modo organizzato e professionale nel rispetto di criteri di sostenibilità economica tra costi e ricavi senza precludersi o addirittura perseguendo la realizzazione di utili; ipotesi, questa, che potrebbe apparire distante dalla percezione tradizionale che si ha di tali enti, ma che non può essere esclusa a priori.



Scadenze

15/06/2026

Associazioni in regime contabile super semplificato

Annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.

Associazioni che svolgono attività di intrattenimento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

16/06/2026

Associazioni committenti di co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi)

Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel mese precedente.

Associazioni contribuenti Iva che versano il saldo 2025 a rate a decorrere dal 17/03/2026

Versamento della rata maggiorata dello 0,33% per ogni mese di differimento.

Associazioni datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni di competenza del mese precedente.

Associazioni contribuenti Iva mensili

Versamento Iva dovuta per il mese precedente.

Associazioni committenti di prestatori occasionali

Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagati nel mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro annui di compenso.

Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Versamento dei contributi Inps (ex Enpals) relativi al mese precedente.

Associazioni proprietari di immobili

Versamento dell'acconto Imu per l'anno corrente.

29/06/2026

Associazioni iscritte al RuntS (con esercizio coincidente con l'anno solare)

Deposito nel RuntS del bilancio di esercizio, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi occasionali relativi all'esercizio 2025.

Associazioni sostituti d'imposta

Versamento delle ritenute alla fonte e rate di addizionali da conguaglio.

30/06/2025

Associazioni iscritte al Runts

Pubblicazione sul Runts delle informazioni relative a *soci, volontari e lavoratori* (qualora siano effettivamente variate) con riferimento al 31 dicembre 2025.

Associazioni titolari di contratti di locazione

Versamento dell'*imposta di registro* sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2026.

Associazioni titolari di Partita Iva che non abbiano provveduto al versamento del saldo Iva 2025 nel mese di marzo 2026

Versamento con *0,40% di maggiorazione* per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2026.

Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Trasmissione telematica all'Inps del *modello Uniemens* contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di maggio.

Associazioni committenti di co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi)

Trasmissione telematica all'Inps del *modello Uniemens* contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di maggio.

Associazioni proprietari di immobili

Presentazione della dichiarazione *Imu 2026* relativa alle variazioni intervenute nell'anno 2025.

Associazioni datori di lavoro

Trasmissione telematica all'Inps del modello EMens contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di maggio.

Associazioni contribuenti tenute al versamento di imposte

(con esercizio coincidente con l'anno solare)

Versamento del *saldo di imposte sui redditi ed IRAP* per l'anno 2025 e della prima rata di acconto per l'anno 2026. .

Associazioni che ricevono contributi pubblici

Pubblicazione, nei propri siti internet o analoghi portali digitali, delle *informazioni* relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale (es: 5 per mille) e privi di natura corrispettiva (es: convenzioni con rimborso spese), retributiva o risarcitoria, alle stesse effettivamente erogate (criterio di cassa) nell'esercizio 2025 dalle *Amministrazioni Pubbliche*, se di importo pari o superiore a 10.000 euro (art. 1, comma 125, Legge n. 124/2017).